

Domande frequenti sull'Operazione di trasformazione delle polizze Index Linked "Crescita più minimo" e "Single Best"



1. Perché Bipiemme Vita propone ai sottoscrittori la trasformazione delle due polizze Index Linked denominate "Crescita Più Minimo" e "Single Best" nelle polizze "Refund 100% Crescita più Minimo" e "Refund 100% Single Best"?

Le gravi difficoltà finanziarie che hanno interessato le principali banche islandesi, tra cui Kaupthing Bank hf e Glitnir Banki hf, hanno determinato l'impossibilità di disporre degli elementi necessari per la valorizzazione dei titoli sottostanti alle polizze *Crescita più Minimo* e *Single Best*, emessi dai menzionati istituti di credito.

Bipiemme Vita ha posto in essere le azioni legali volte a far valere i propri diritti creditori (e, di conseguenza, i diritti dei sottoscrittori delle due polizze interessate) nei confronti di Kaupthing Bank hf e di Glitnir Banki hf, insinuandosi al passivo di tali banche **per il recupero dei crediti vantati in forza dei titoli sottostanti ai prodotti *Crescita più Minimo* e *Single Best*.**

Tuttavia l'esito delle procedure concorsuali permane incerto e risulta pertanto prematuro prevedere sviluppi tali da poter ipotizzare l'ottenimento delle prestazioni originariamente previste dai citati contratti.

Considerando l'attuale situazione e la probabile evoluzione, **Bipiemme Vita**, in accordo con Banca Popolare di Milano, Capogruppo del Gruppo Bipiemme, **pur non essendo contrattualmente obbligata a garantire alcuna prestazione, ha deciso d'intervenire direttamente al fine di proteggere i propri Clienti sottoscrittori dei prodotti Index Linked *Crescita più Minimo* e *Single Best*.**

Grazie all'operazione di **trasformazione delle polizze Index Linked in prodotti garantiti direttamente dalla Compagnia** stessa, Bipiemme Vita desidera consentire, a tutti i Clienti che aderiranno alla proposta, di modificare la tipologia d'investimento e soprattutto di **ottenere il 100% del premio originariamente versato**, seppur in una data posticipata rispetto alla scadenza del contratto originario.

2. Che tipo di prodotti sono Refund 100% Crescita più Minimo e Refund 100% Single Best?

Sono polizze assicurative di ramo I, a termine fisso*, realizzate con specifica provvista di attivi, le cui prestazioni sono garantite direttamente da Bipiemme Vita. *Refund 100% Crescita più Minimo* e *Refund 100% Single Best* prevedono prestazioni assicurative volte a ripristinare interamente il valore del premio inizialmente versato nelle polizze Index Linked originarie.

In particolare, *Refund 100% Crescita più Minimo* e *Refund 100% Single Best* prevedono una prestazione alla scadenza, garantita dalla Compagnia, pari al 100% del premio versato sulle polizze originarie, a fronte del differimento della scadenza dei contratti al 30/11/2014 e al 26/07/2016. Inoltre *Refund 100% Crescita più Minimo* e *Refund 100% Single Best* non comportano l'esborso di alcun premio aggiuntivo.

(*) Le prestazioni sia in caso di vita che di morte dell'assicurato sono corrisposte al termine del contratto.

3. Chi può aderire alla trasformazione?

L'adesione alla trasformazione è riservata ai Clienti già sottoscrittori di polizze Index Linked *Crescita più Minimo* e/o *Single Best* (dette anche "polizze originarie"), o ai loro *aventi causa*.

Per "aventi causa" si intendono:

- gli aventi diritto alla prestazione per il caso di decesso prevista dalla polizza originaria qualora la figura dell'assicurato, deceduto nell'arco della durata contrattuale, coincida con quella del contraente dello stesso contratto;

oppure

- gli eredi del contraente della polizza originaria, qualora la figura del contraente, deceduto nell'arco della durata contrattuale, non coincida con quella dell'assicurato dello stesso contratto ancora in vita.

4. E' obbligatorio aderire alla trasformazione?

No, i Clienti possono scegliere se aderire o meno alla trasformazione.

5. Che cosa accade se si sceglie di non aderire alla trasformazione?

I Clienti che non aderiranno alla trasformazione conserveranno i rischi propri delle polizze originarie facendosi direttamente carico dell'eventuale rischio di perdita di parte o dell'intero capitale investito nella polizza *Crescita più Minimo e/o Single Best*.

6. Che cosa comporta aderire alla trasformazione in termini di assunzione di rischio d'investimento?

Le polizze *Crescita più Minimo e Single Best* comportavano l'assunzione di un rischio di investimento da parte dei Clienti.

Refund 100% Crescita più Minimo e Refund 100% Single Best non comportano per i Clienti l'assunzione del rischio d'investimento e hanno la finalità di consentire ai sottoscrittori che aderiranno alla proposta di preservare interamente il valore del premio originariamente versato. Per effetto della trasformazione, la Compagnia assume infatti l'obbligo di pagare alla scadenza quanto indicato.

7. Quando inizia il periodo di adesione alla proposta di trasformazione?

I Clienti che lo desiderino potranno aderire alla trasformazione **a partire dall'1/10/2010**.

8. Quando scade il termine per aderire alla proposta di trasformazione?

Allo scopo di consentire a tutti i Clienti di disporre di un idoneo lasso temporale per la valutazione della proposta, **i Clienti hanno tempo sino al 12/11/2010 per aderire all'operazione di trasformazione.**

9. A chi ci si deve rivolgere per aderire alla trasformazione?

La documentazione relativa all'operazione di trasformazione è disponibile presso le filiali della Banca Popolare di Milano, della Banca di Legnano e della Cassa di Risparmio di Alessandria nonché sul sito della Compagnia.

Il Cliente può ottenere tutte le informazioni di cui ha bisogno recandosi presso la propria filiale del Gruppo Bipiemme.

10. Se l'assicurato è deceduto prima dell'adesione alla trasformazione è possibile aderire comunque alla stessa?

Sì, per gli aventi causa è possibile aderire alla trasformazione comunicando preventivamente alla propria filiale il decesso dell'assicurato e seguendo le procedure indicate.

11. E' possibile revocare l'adesione alla trasformazione?

E' possibile revocare l'adesione **entro e non oltre il 12/11/2010. La revoca all'adesione alla trasformazione ripristina gli effetti della polizza originaria.**

12. E' possibile revocare l'adesione alla trasformazione e rientrare in possesso della polizza originaria dopo il 12/11/2010?

No, dopo il 12/11/2010 non sarà più possibile revocare la propria adesione alla trasformazione e rientrare in possesso della polizza originaria.

13. Quale sarà la nuova scadenza dei contratti in caso di adesione alla proposta di trasformazione?

Il contratto *Refund 100% Crescita più Minimo*, derivante dalla trasformazione della polizza *Crescita più Minimo* **prevede quale data di scadenza il 30/11/2014** (la data di scadenza originaria era il 30/11/2010).

Il contratto *Refund 100% Single Best*, derivante dalla trasformazione della polizza *Single Best* **prevede quale data di scadenza il 26/07/2016** (la data di scadenza originaria era il 26/07/2012).

14. Alla scadenza i sottoscrittori riceveranno per intero il capitale investito?

Aderendo all'operazione di trasformazione **i sottoscrittori beneficeranno di un impegno diretto di Bipiemme Vita S.p.A. a restituire alle scadenze fissate il capitale originariamente investito** nelle polizze *Crescita più Minimo* e *Single Best*.

15. E' possibile riscattare totalmente la polizza prima della nuova scadenza?

Il riscatto totale è possibile dopo 12 mesi; il valore del riscatto equivale al capitale assicurato a scadenza scontato per la durata mancante alla scadenza del contratto con **un Tasso di Attualizzazione (TdA) variabile** che verrà pubblicato e reso disponibile mensilmente alla clientela. Il valore del tasso di sconto sarà infatti sempre reperibile presso la propria filiale del Gruppo Bipiemme oppure direttamente nel sito della Compagnia (www.bipiemmevita.it) e sul quotidiano MF.

16. E' possibile riscattare parzialmente la polizza prima della nuova scadenza?

Il riscatto parziale **non è consentito**.

17. Che cosa accade se l'assicurato decede durante il periodo contrattuale?

In caso di decesso dell'Assicurato i beneficiari designati riceveranno, a scadenza, il capitale assicurato maggiorato di una percentuale di capitale (variabile in relazione a sesso ed età dell'assicurato calcolata al momento della decorrenza della polizza, il 30/11/2010).

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, e trascorso almeno un anno dalla data di effetto, ai beneficiari designati è inoltre concessa la facoltà di richiedere il riscatto prima della scadenza del contratto.

In questa ipotesi il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato maggiorato di una somma percentuale variabile in relazione al sesso e all'età dell'assicurato calcolata al momento della decorrenza della polizza, il 30/11/2010. L'importo così calcolato sarà quindi scontato, per il tempo intercorrente tra la data di richiesta di riscatto e la scadenza contrattuale, al tasso TdA in precedenza illustrato.

18. La trasformazione della polizza prevede costi a carico del sottoscrittore?

Non è previsto alcun costo a carico del sottoscrittore.

19. E' possibile versare dei premi aggiuntivi all'atto dell'adesione o successivamente?

No, non è mai possibile versare dei premi aggiuntivi.